

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **24**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: CENTRO ACQUATICO E CENTRO WELLNESS DEL COMUNE DI
BORGO CHIESE. SERVIZIO INTEGRATO DI INTERESSE GENERALE
NON ECONOMICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

L'anno duemilaventisei, addì diciotto del mese di maggio, alle ore 18.00
nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge,
si è convocato il Consiglio comunale.

ASSENTE

	GIUSTIFICATO	NON GIUSTIFICATO
SARTORI RENATO		
ARMANI ANTONIO		
BAGOZZI ALVARO		
BERTI DANIELA		
LEOTTI GIUSEPPE		
FACCINI HERMES	X	
MANNI CELESTINO		
POLETTI ELEONORA		
SPADA ROBERTO		
RADOANI CLAUDIO	X	
ROSA GIANLUCA		
TAMBURINI ENRICA	X	
VICARI GIANNI		
ZULBERTI ALESSANDRA		

Assenti: Faccini Hermes, Radoani Gianluca e Tamburini Enrica (giustificati).

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle
ore 18.12 per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato
con prot. n. 4058 del 12.05.2026.

OGGETTO: CENTRO ACQUATICO E CENTRO WELLNESS DEL COMUNE DI BORGO CHIESE. SERVIZIO INTEGRATO DI INTERESSE GENERALE NON ECONOMICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Il sindaco relaziona l'argomento oggetto di trattazione

PREMESSO CHE

- questo comune di Borgo Chiese (TN), c.f. e p.i. 0402160226, (nel seguito, il comune o l'ente locale) partecipa direttamente in via minoritaria al capitale di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., c.f. e p.i. 02126520226, retta quale società già costituita in house di tipo tradizionale (nel seguito, la società);
- questo comune è il proprietario delle locali infrastrutture del centro acquatico e del centro benessere, ubicate nello stesso plesso edilizio urbano, così come è il titolare del servizio d'interesse generale (SIG) del suddetto centro integrato acquatico e benessere;
- con delibera di **consiglio comunale n. 36 del 29/12/2022**, questo ente locale ha già assunto il SIG riferito al centro benessere alla persona;
- la società gestisce tramite affidamento in house tradizionale il servizio acquatico per il periodo 7/7/2015 – 7/7/2025 come da delibera del **consiglio comunale n. 26 del 06/07/2015** e relativo contratto di servizio **repertorio n. 4.A.P. del 07/07/2015**, poi **integrato in data 21/03/2016**, rep. n. 1/A.P. poi **integrato come da rep. n. 25/A.P. dd 17.06.2019** come da delibera del consiglio comunale del comune di Borgo Chiese **n. 18 del 04/06/2019**;
- con deliberazione di giunta comunale **n. 56 del 29.05.2025** il Comune ha qualificato il centro acquatico e il centro benessere, sia in via disgiunta che integrata, come servizi di interesse non economico generale, avviando il processo per un nuovo affidamento del servizio medesimo, la valutazione delle offerte sarà orientata a individuare la proposta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto non solo del prezzo, ma anche della qualità tecnica e delle soluzioni innovative proposte dalla società. Ha inoltre stabilito la durata ed il carattere di sperimentaltà della qualificazione come SINEG (per non meno di 4 anni di gestione) dell'affidamento proposto (tenendo presente che non si dispongono di dati storici né sul centro benessere alla persona né sul centro integrato), per l'importo complessivo ivi precisato prima dell'Iva, con riferimento ai corrispettivi annui e agli importi annui per le manutenzioni straordinarie sviluppate dalla società di cui trattasi sui cespiti patrimoniali funzionali al centro integrato acquatico e benessere di proprietà di questo comune previa autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti, prima dell'Iva; di tenere presente che trattasi quindi di SINEG i quali godono dell'esimente al codice dei contratti pubblici (art. 181 di detto d. lgs. 36/2023), e che in quanto ricompresi nei servizi d'interesse non economico generale non rientrano (tra l'altro) nelle previsioni riferite alla tutela e promozione della concorrenza (in quel contesto, tempo e luogo) (art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016) e negli aiuti di Stato di cui agli artt. 106 – 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C – 262/01);
- con deliberazione di **giunta comunale n. 60 del 26.06.2025** è stata concessa la proroga tecnica al contratto di servizio del centro acquatico "Aquaclub" sottoscritto dal Comune di Condino in data 07.07.2015 con la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese SpA consentendo la prosecuzione della gestione del centro fino al 31.12.2025 alle medesime condizioni contrattuali vigenti, come da comunicazione ad Esco BIM di data 27.06.2025 prot. n. 5379/2025;
- con deliberazione di giunta comunale n. 108 del 23.10.2025 è stata disposta la seconda proroga tecnica al contratto di affidamento in house del servizio di gestione del centro acquatico "Aquaclub" e attività accessive, sottoscritto con la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese SpA, consentendo la prosecuzione della gestione del centro fino al 30.06.2026, alle medesime condizioni contrattuali vigenti e ritenendo valide le motivazioni sopra richiamate, come da comunicazione ad Esco BIM di data 27.10.2025 prot. n. 8721/2025.
- con la legge regionale nel seguito, in breve, l.r) 24/07/2015, n. 9, è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2016 il comune di Borgo Chiese (TN), mediante la fusione dei comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell'art. 3 della citata legge regionale, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei tre comuni di origine;
- nel frattempo sono state ultimate le opere del citato centro benessere e relativo positivo collaudo;
- il comune di Borgo Chiese considera tale dualità di servizi pubblici locali di particolare importanza per la cittadinanza di riferimento, e che detta dualità di servizi non sarebbero erogati (o lo sarebbero, se così

fosse, a condizioni decisamente diverse) senza l'intervento pubblico da parte di questo ente locale, effettivamente incaricando la propria partecipata diretta di cui trattasi dell'adempimento dei relativi obblighi di servizio (vedasi il contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra questa autorità pubblica e detto soggetto gestore e la relativa carta del servizio);

- i parametri di base utili a tale corrispettivo risultano definiti ex ante, in modo obiettivo e trasparente (senza alcuna sovracompensazione), tenendo conto degli introiti del soggetto gestore e del ragionevole margine di profitto, basati su una specifica analisi dei costi e di una breve analisi di marketing mix al benessere alla persona a livello nazionale, nonché di una analisi di benchmark riferita ai prezzi seppur in extra moenia, lordo Iva;
- da tale analisi di benchmark i prezzi applicati al pubblico dal comune di Borgo Chiese si collocano nella relativa fascia bassa;
- la giunta comunale di questo comune con propria delibera **n. 104 del 23/10/2023**, aveva già chiesto – in via esplorativa – alla società di presentare una propria offerta economicamente più vantaggiosa (nel seguito, OEPV) al miglior rapporto valoriale “qualità/prezzo”, e atti connessi e conseguenti (aspetti di contabilità industriale riferiti alla misura e trasparenza dei corrispettivi, piano industriale, comparazione di benchmark dei prezzi di mercato seppur in extra moenia, bozza del contratto di servizio a disciplina dei rapporti e successiva carta del servizio, carta del servizio) per il servizio del centro benessere;
- il titolare dell'esercizio del servizio centro acquatico è la società per la durata sopra indicata;
- la proprietà dei cespiti patrimoniali e connesse pertinenze del centro acquatico è del comune di Borgo Chiese;
- il comune di Borgo Chiese è titolare del servizio del centro integrato;
- la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese spa è il titolare dell'esercizio del servizio del centro integrato;
- le tariffe al pubblico del centro acquatico e del centro benessere sono stabilite da questo comune;

PRECISATO CHE

- è di competenza del consiglio comunale condividere o meno l'ipotesi della sopracitata integrazione e connessa offerta e decorrenza e scadenza dell'affidamento del servizio di gestione di detto centro integrato;
- che detta società ha sottoposto a questo comune con nota protocollo n. 370 dd 21.04.2026 la bozza di contratto a disciplina dei rapporti per l'affidamento a società in house concessionaria in esclusiva del servizio non di interesse economico generale del centro acquatico e benessere integrato del comune di Borgo Chiese;
- detta società ha sottoposto a questo comune con nota protocollo comunale nr. 3374 del 22.04.2026 l'analisi comparativa di benchmark con i prezzi di un mercato in extra moenia, ed il piano economico e di investimenti inerente alla gestione integrata del centro acquatico e del centro wellness del Comune di Borgo Chiese;
- detta offerta espone il recupero dell'onere che sosterebbe la società per le manutenzioni straordinarie sui cespiti patrimoniali di cui trattasi di proprietà comunale per l'importo e previa autorizzazione annuale da parte di questo comune;
- il corrispettivo annuo su quanto riconosciuto dal comune alla società per tali manutenzioni straordinarie è attratto all'Iva ai sensi di legge (dPR 633/1972);
- tra gli atti connessi a detta offerta sottoposta al comune di Borgo Chiese, vi rientrano: (i) la contabilità industriale applicata al centro integrato ai fini della trasparenza e ragionevolezza della misura del corrispettivo; (ii) l'analisi comparativa dei prezzi applicati al pubblico (lordo Iva ai sensi di legge) per il centro acquatico (seppur in extra moenia rispetto al comune di Borgo Chiese) eccedente la normale mobilità degli abitanti residenti e di quella dei comuni convenzionati;
- trattandosi di un atto ricompreso nei principali atti di ordinaria amministrazione ai fini dell'applicazione del controllo analogo congiunto ex ante, la citata delibera, offerta, piano industriale, l'impianto di contabilità industriale, l'analisi di benchmark sui prezzi (seppur) in extra moenia, è stata integrata con il positivo verbale del comitato di controllo analogo congiunto trasmesso dal Consorzio Bim Chiese prot. n. BIMCHIE/655dd. 18.05.2026, acquisito in pari data al prot. n. 4296 (ai soli fini definitivi come da art. 2, c. 1, lett. c), d), o) del d. lgs. 175/2016);

- il citato piano industriale riporta (tra l'altro) il piano degli investimenti e relative coperture ed il piano delle risorse umane, oltre lo stress test di piano;
- i costi fissi oggetto di ribaltamento al servizio integrato di cui alla citata offerta si basano su dati certi (provenienti dalla contabilità generale), documentati (coerenti con i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, OIC); affidabili (come da piano dei conti), oggettivi (attratti alle verifiche da parte del collegio sindacale e della società esterna incaricata della certificazione del bilancio), ricompresi nell'alveo della governance societaria (artt. 6, c. 2; 14, c. 2; 11, c. 3; 19, c. 5; 20, c. 2, lett. f), 21, del d. lgs. 175/2016);
- che del citato d. lgs. 175/2016, si è in particolar modo tenuto presente (ai fini definitori) degli artt. 2, c. 1, lett. c), d), h), o); 4, cc. 1 e 2, lett. a);
- del citato d. lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), si è in particolar modo tenuto presente (ai fini definitori) dell'allegato I.1, art. 3 (Definizioni delle procedure e degli strumenti), c. 1, lett. e), il quale precisa che: «1] Nel codice si intende per: [...] e) «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE»;
- l'art. 10, c. 3, del d.l. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), detto comma precisa: «3] Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali» (dovendosi oggi ritenere sostituito detto art. 192, c. 2, del d. lgs. 50/2016, con il sopracitato dettato dell'art. 7 del d. lgs. 36/2023);

CONSTATATO CHE

- è stata prospettata all'interno della bozza del contratto di servizio una durata dell'affidamento pari ad anni 15 di 12 mesi cadauno decorrenti dalla data di stipula, prevedendo che dopo i primi 5 anni, a valenza di start up, le parti si impegnano a verificare la persistenza delle condizioni per qualificare il servizio come SINEG, con riserva da parte del Comune, in caso di decadenza dei presupposti, di procedere secondo normativa per affido di un SIEG, per un importo complessivo (qui comunque) calcolato come da codice dei contratti pubblici vigente (al lordo dell'inflazione stimata sui prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT per l'intera collettività, nessuna merceologia esclusa) e delle variazioni sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda, tenendo conto della platea dei rischi richiamati nel contratto a disciplina dei rapporti tra questo ente locale e la citata società per l'affidamento del servizio del centro integrato acquatico e benessere di euro annui pari a **330.000,00 oltre ad Iva**, se dovuta (art. 24 della bozza di contratto) e con l'ultimo anno scadente al 31 dicembre;
- evidenziato che il contributo chiesto al Comune a pareggio del conto economico di gestione del Centro integrato a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 24 della bozza di contratto sopra menzionato, è scomposto in costo della sola gestione del centro acquatico e contributo previsionale per il centro wellness nel piano economico e di investimenti sopra citato;
- che la prospettata durata – sotto il profilo motivazionale – tiene conto che: 1) il contenimento dei corrispettivi comporta un inevitabile allungamento della durata dell'affidamento al fine di dare congrua copertura ai processi di ammortamento sugli investimenti sui cespiti di proprietà (seppur pro tempore) della società che saranno realizzati da quest'ultima in detto centro integrato; 2) anche in vista di una devoluzione gratuita degli stessi alla scadenza di tale periodo se totalmente ammortizzati, conservando detti investimenti la funzionalizzazione al servizio integrato di cui trattasi, noto che detti investimenti materiali e/o immateriali interessano quelli sui beni di questo comune (patrimonio demaniale, indisponibile, disponibile, ecc., e relative pertinenze) nella disponibilità della società in quanto funzionali al ser-

vizio, e quelli realizzati dalla società iscritti nel libro cespiti della medesima che godono o meno di autonoma capacità di utilizzazione; 3) della fase di natalità del centro benessere e relativi tempi tecnici per la relativa messa a regime (qui stimati in 5 anni (di 12 mesi cadauno) per la fase di start up per la messa a regime; 4) della contemporanea fase di natalità dell'integrazione tra i due servizi pubblici locali di cui trattasi (ibidem); 5) della necessità di dare copertura finanziaria al piano degli investimenti tramite l'autofinanziamento gemmato dalla gestione del centro integrato; 6) della necessità di disporre di tariffe al pubblico le più possibili calmierate al fine di promuovere lo sviluppo della domanda del citato servizio integrato;

- che con la locuzione «alla scadenza di tale periodo» riferito alla precedente alinea, si deve intendere per *expressis verbis*, alla scadenza naturale dell'affidamento nell'ipotesi in cui questo comune ricorresse ad un diverso modulo gestorio per detto servizio integrato;

VISTO CHE

- a livello europeo, la prima distinzione tra SIEG e SINEG si deve al Libro verde della Commissione del 21/5/2003, COM (2003) 270 final, all'interno dei servizi d'interesse generale (non presenti nel Trattato che istituisce la Comunità europea, TCE, e nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE);
- il citato TFUE (ed in particolare gli artt. 106 – 108 sugli aiuti di Stato alle imprese, per il cui aspetto si rinvia a Corte dei conti, SRC Emilia – Romagna, delib. n. 32/2023/INPR);
- l'art. 2 del protocollo n. 26, allegato al Trattato di Lisbona;
- l'art. 2 recante Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale del d. lgs. 266/1992 recante Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento;
- la l.r. 9/2015 (Istituzione del nuovo comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei comuni di Brione, Cimego e Condino);
- le leggi provinciali nn. 36/1993 (Legge provinciale sulla finanza locale. Norme in materia di finanza locale); 6/2004 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale, di servizi pubblici), 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e 4/2016 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino), nonché l'art. 53 recante Risultati di gestione e revisione economica finanziaria, della l.p. 18/2015 recante Modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni [...];
- il d. lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- il d. lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- la Costituzione;
- il codice civile;

NONCHÉ

- il vigente contratto di servizio riferito al centro acquatico con scadenza imminente al 30.06.2026, come prorogato;
- il recente novellato statuto sociale della citata partecipata diretta;
- la disciplina sul controllo analogo congiunto come da relativo regolamento di detto organo speciale, coerente con il dettato del d. lgs. 175/2016;
- la vigente disciplina statutaria e regolamentare interna sul controllo analogo congiunto;
- il bilancio di esercizio 1/1 – 31/12/2025;
- la relazione di governo 2023 e relativo trend 2015 – 2023, depositata (ai fini dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale di cui agli artt. 6, c. 2 e 14, c. 2 del d. lgs. 175/2016), al registro delle imprese presso la locale CCIAA;
- l'analisi di benchmark sui prezzi del centro acquatico (seppur in extra moenia);
- il proposto contratto a disciplina dei rapporti tra questo comune e detta società in house concessionaria del servizio integrato di cui trattasi;
- il piano economico e di investimenti inerente alla gestione integrata del centro acquatico e del centro wellness del comune di Borgo Chiese

- l'offerta ed il piano industriale del suddetto centro integrato ed aspetti connessi e conseguenti (di cui il periodo 2025/2027 come sopra inteso, riferito alla minimale fase di start up del centro benessere e del centro integrato);
- la compatibilità tra la durata dell'affidamento proposto dalla società a questo comune e la durata della società stessa;
- l'analisi comparativa di benchmark con i prezzi di un mercato in extra moenia;

TENUTO INOLTRE CONTO

- che questo comune partecipa al capitale sociale di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. per euro 95.766,00, pari all'1,74120% del capitale sociale totale, composto da n. 95.766 azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale unitario di euro 1,00, su un totale di capitale sociale sottoscritto e versato di euro 5.500.000,00 rappresentato da n. 5.500.000 azioni;
- che la società è attratta all'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 e ss., codice civile) da parte del socio di maggioranza Consorzio BIM del Chiese;
- che il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sent. n. 1574/2012, nella parte in diritto, ha acclarato, al punto n. 5.5, che l'assenza del carattere della rilevanza economica «postula sempre una **attenta indagine casistica**», in quanto (cfr. il precedente punto n. 5.4), dopo aver richiamato la sent. Cassazione, sez. un., 9/5/2011, n. 10068) «5.3.– [...] La presenza di tale carattere è desunta, in primo luogo, dalla peculiare connotazione “interna” dell'assetto societario e, in particolare, dalla esistenza di relazioni finanziarie con l'ente pubblico che assicurano, secondo diverse modalità, la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato della società. In secondo luogo, elemento “esterno”, di valenza indiziaria, dell'assenza del metodo economico può essere costituito dal contesto in cui l'attività viene esercitata e cioè dall'esistenza o meno di un mercato di beni o servizi oggetto delle prestazioni erogate. La mancanza di un mercato non può ovviamente derivare dal fatto che in esso operi la sola società pubblica ma occorre stabilire se un mercato abbia la possibilità di esistere valutando le caratteristiche dei beni e servizi offerti, i loro prezzi, nonché la presenza anche solo potenziale di più fornitori. Quando si accerta che manchi effettivamente un mercato concorrenziale idoneo, per le sue oggettive condizioni, ad indurre gli operatori economici a svolgere in quel settore la propria attività ciò rappresenta certamente un rilevante elemento probatorio circa l'assenza del metodo economico e dunque dell'attività di impresa (cfr., tra le tante, Corte di giustizia CE, 10 maggio 2001, in cause riunite C-223/99 e C-260/99). 5.4.– Lo scopo dell'ente è costituito [...] dall'esigenza di soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale. Si tratta di una nozione di matrice comunitaria che, trasposta sul piano interno, significa che l'organismo deve sostanzialmente perseguire esclusivamente gli interessi pubblici previsti dalle normative di settore»;
- in tal senso la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., ha analiticamente dimostrato (ricorrendo al metodo relativistico) che il servizio del centro acquatico e del centro benessere integrato avviene (in questo contesto, tempo e luogo, previo indagine casistica) in assenza, seppur in via potenziale, di possibili operatori economici (causa, per es., di una insufficiente domanda a fronte di consistenti investimenti infrastrutturali);
- che ciò obbliga la società partecipata ad operare con metodo non economico (v. l'impianto di contabilità industriale riferito alla misura del trasferimento di risorse finanziarie da questo comune alla società sottoforma di corrispettivo attratto al campo Iva ed il piano industriale 2025/2027 e di analisi di benchmark dei prezzi seppur in extra moenia del centro acquatico), assumendosi detta società (in quanto organismo in house concessionaria del servizio integrato di cui trattasi) il rischio d'impresa (come da citato contratto di servizio a disciplina dei rapporti proposto dall'offerente);
- che in coerenza con il modulo gestorio dell'affidamento del citato servizio pubblico locale di gestione del centro integrato a società in house concessionaria di detto servizio, si sono tenuti presenti (all'interno del citato contratto) i rischi in capo al soggetto gestore, il report di fine anno su tale platea di rischi, ed il sistema delle relative penali;
- che in tal senso i citati meccanismi relazionali di tipo finanziario tra questa amministrazione pubblica e detta società partecipata risultano idonei a consentire l'affidamento del servizio integrato di cui trattasi tale da permettere la sopravvenienza nel tempo (a parità di condizioni) di detta attività all'interno di un mercato non concorrenziale (id est privo, seppur in potenza, – tenendo anche conto della necessaria misura del capitale investito iniziale per tale attività e del correlato costo del servizio di debito, e della relativa ragionevole remunerazione sia per detto capitale sia per i correlati ricavi – di una alternativa offerta privata), in coerenza con la mission istituzionale di questo comune;

AI FINI DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

- che ai fini dei requisiti della convenienza economica è da tenere presente che qui non trattasi di un servizio d'interesse economico generale (nella cui circostanza tale convenienza dovrà risultare coerente con l'economicità che l'affidamento del servizio consente di ottimizzare), ma di un servizio privo di tale rilevanza (nella cui circostanza tale convenienza dovrà risultare la massima compatibile con tale genus di servizio);
- che riferendo nel seguito i requisiti di trasparenza (come sopra intesi) e di sostenibilità finanziaria (artt. 81, 97 e 119 Costituzione e deliberazione Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, n. 16/2022/QMIG) il correlato impianto contabile tiene conto:
 - a) come uscite di cassa (-)
 - a.1.1) in conto capitale
sotto il profilo oggettivo questo comune ha iscritto a tutt'oggi, nell'attivo del proprio conto del patrimonio, l'immobilizzazione finanziaria della citata partecipazione al capitale di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., senza l'ipotesi di registrare in futuro altre uscite di cassa in conto capitale (aumento del capitale sociale, versamenti in conto futuri aumenti di capitali, et similia, contributi in conto capitale ovvero in conto impianti);
 - a.1.2) sotto il profilo oggettivo, il comune ha sostenuto le spese per l'investimento (di primo impianto e successivi investimenti sino al collaudo del centro benessere), compreso il pagamento delle manutenzioni straordinarie annuali realizzate dalla società sul complesso dei cespiti patrimoniali in esame di proprietà di questo comune del centro multiservizi come sopra precisato (acquatico e benessere), lordo Iva dove dovuta;
 - a.2) in conto esercizio
sotto il profilo soggettivo, il comune riconosce, al citato soggetto gestore il corrispettivo per la gestione del centro integrato, lordo Iva;
 - b) come entrate di cassa (+)
 - b.1) in conto capitale
sotto il profilo soggettivo sussistono le coperture finanziarie in conto impianti specificatamente ricevuti dalla provincia autonoma di Trento sia per il centro acquatico sia per il centro benessere ubicati nell'unico plesso urbano;
 - b.2) sotto il profilo soggettivo in conto esercizio riceve dall'1/1/2015 per il centro acquatico e poi (se così sarà) anche per il centro integrato (in via presuntiva) il contributo annuo in conto esercizio dal Consorzio BIM Chiese secondo quanto stabilito dal relativo contratto;
 - b.3) sotto il profilo soggettivo in conto esercizio, incassa il dividendo dal citato soggetto gestore laddove così deliberato dall'assemblea dei soci;
- che le voci di cui ai precedenti punti a.2) e b.2) presentano saldi compatibili; che la voce a.1.2) trova sostanziale copertura nella voce b.), e che la voce b.3) concorre alla remunerazione della voce a.1.1);
- sotto il profilo soggettivo in relazione agli obblighi di servizio assunti tramite il vigente contratto di servizio del centro acquatico con la citata partecipata, le uscite di cassa, sino all'importo di euro 25.000,00 più Iva, correlate agli investimenti in immobilizzazioni tecniche strumentali al servizio per le manutenzioni straordinarie citate sui beni ricompresi nel conto del patrimonio comunale (ai fini della loro conservazione e valorizzazione) sono a cura del suddetto soggetto gestore ed a carico del comune (atteso che tale disposizione si applicherà al centro integrato come da relativo contratto a disciplina dei rapporti tra questo comune e detta società partecipata);
- che i nuovi investimenti sono a carico del comune il quale li può realizzare per il tramite della citata società;
- che sotto il profilo motivazionale, avendo eliminato ogni ipotesi di margini di discrezionalità ovvero di errata imputazione delle entrate e delle uscite anzicite, i relativi saldi contabili risultano coerenti con la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica (art. 97, c. 2, Costituzione e art. 1, c. 2, d. lgs. 175/2016) riferito al SINEG integrato in esame;
- che ai fini del patrimonio indisponibile di questo comune, vi è anche da tenere presente la valorizzazione dei cespiti patrimoniali di proprietà comunale su terreno demaniale e la devoluzione da parte della società come sopra già specificato;

- che la citata devoluzione sottoposta alle condizioni di cui alla precedente alinea, avverrà (così come già precisato) nell'ipotesi in cui, alla scadenza naturale del citato contratto a disciplina dei rapporti del servizio del centro integrato, il comune dovesse ricorrere ad altro modulo gestorio;
- che sull'argomento si possono allora ritenere sussistenti i requisiti di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, tenendo conto che non trattasi di un SIEG e del risultato dell'analisi di benchmark riferita ai prezzi del centro acquatico (offerta individuale, multipla, family) seppur in extra moenia, che ne ha rilevato l'abbordabilità delle tariffe applicate dal comune di Borgo Chiese;
- che la situazione finanziaria del soggetto gestore può definirsi sana (qui utilizzando i normali indicatori propri dell'analisi di bilancio nell'ottica dei fidi bancari);
- che la gestione del soggetto gestore può definirsi efficiente e ciò sia sulla base del valore della produzione, dei margini di redditività, della produttività delle risorse umane, della posizione finanziaria netta, del trend dei tassi occupazionali interni;
- che seppur in assenza (se non in extra moenia) della possibilità di rilevare i costi all'interno di una impresa media di settore gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, l'applicata analisi di benchmark ha comunque potuto rilevare che E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. si colloca (centro acquatico) nella fascia bassa dei prezzi applicati al pubblico;
- così come se è vero che il passaggio dai costi a pareggio al prezzo di vendita (al di là dei cd. prezzi opportunità) avviene normalmente ricorrendo ad un prefissato multiplo (o ricarica per recuperare l'utile al lordo delle imposte sul reddito Irpef e Ires), è altrettanto vero che detti prezzi più contenuti applicati dal soggetto gestore E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. riflettono le possibili economie di scala, di scopo e di varietà proprie di un'azienda sana ed efficiente;

IN QUESTO CONTESTO, TEMPO E LUOGO

- che nel caso di specie il centro integrato di cui trattasi copre l'assenza di una offerta locale (seppur anche potenziale per le motivazioni già indicate) da parte privata;
- che la complessità delle esigenze della collettività locale tiene conto (in questo contesto, tempo e luogo) della bassa intensità demografica, dell'ampia dispersione della cittadinanza sul territorio, dell'estremo decentramento geografico del comune ad occidente rispetto al capoluogo di provincia, della geomorfologia e dell'altezza media sul livello del mare che caratterizzano la topografia del territorio;
- che se da una parte l'investimento del servizio integrato, ha trovato come fonte di copertura i trasferimenti in conto investimenti provinciali (ai quali qui si rinvia), dall'altra, sotto il profilo gestionale i dividendi da parte della società partecipata, e i trasferimenti in conto esercizio da parte del Consorzio B.I.M. del Chiese hanno consentito (e consentiranno) l'esercizio della pratica acquatica e del benessere della persona, senza alcuna distinzione, in una vis utenzacentrica;
- che nel caso di specie le tariffe al pubblico (cfr. anche l'art. 11 recante Tariffe del vigente contratto di servizio del centro acquatico) concorrono alla copertura dei costi totali e della giusta remunerazione dei fattori produttivi, pur rimanendo le più compatibili con il reddito Irpef percepito per abitante residente (vedasi sul punto la pluricitata analisi sui dati geoeconomici forniti dall'ISTAT, e di benchmark sui prezzi del centro acquatico, seppur in extra moenia);

PER LA QUALIFICAZIONE COME SINEG,

- è ritenuto condivisibile il citato parere sottoposto dalla società partecipata a questo comune acquisito in atti al prot. 23156 dd 14.03.2025, già considerato come supporto motivazionale nella deliberazione di giunta nr. 56/20256 e qui da ritenersi, *per relationem*, a tutti gli effetti, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- quanto specificato all'alinea precedente vale anche ai fini della qualificazione come SINEG del centro acquatico e del centro benessere alla persona distinti o integrato;

PER LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL MODULO GESTORIO IN HOUSE,

- si è tenuto conto, sotto il profilo motivazionale, dell'analisi comparativa tra i vari moduli gestori consentiti dalla vigente normativa (in termini di punti di forza/debolezza e di opportunità/minacce, poi tradotti sottoforma di vantaggi e di svantaggi);

- si è tenuto conto dell'analisi economica – reddituale tra il ricorso all'appalto (integrato) quale modulo gestorio ritenuto nel concreto comparativo rispetto all'affidamento a società in house concessionaria in esclusiva del servizio integrato di cui trattasi;
- si è tenuto presente dei benefici generali e specifici riferiti alla gestione in house del servizio integrato a favore della razionalizzazione della spesa pubblica e dell'utenza;
- si è tenuto presente la celerità dell'affidamento (in coerenza con la massa dei ricavi complessivi) rispetto alla concessione a terzi o all'appalto (2 – 3 mesi a favore dell'in house, 5 – 7 mesi a favore dell'appalto, circa 10 – 12 mesi a favore della concessione a terzi), atteso che il frazionamento dei servizi in essere mal si concilierebbe con il contenimento della spesa pubblica (in assenza di sinergie sistemiche e di economie di scopo, di scala e di varietà);
- dove con la locuzione “sinergie sistemiche” qui si intende la possibilità per il centro integrato di fruire della governance, del management e dell'intera organizzazione della società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., indifferentemente dedicata ai servizi d'interesse economico generale (SIEG) rivolti all'utenza, non di interesse economico generale (SINEC) rivolti all'utenza, ed ai servizi strumentali rivolti agli enti locali soci (SST);
- dove con la locuzione “economie di scopo”, qui si intende la possibilità di fruire del patrimonio esperienziale posseduto dalla citata società con agli estremi (da una parte) il know how tecnologico e (dall'altra) la conoscenza del territorio e della relativa utenza;
- dove con la locuzione “economie di scala”, qui si intende la possibilità di ribaltare i costi fissi totali su una variegata pluralità e ammontare valoriale di servizi (trattandosi di una società multiservizi);
- sono stati tenuti presenti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dal vigente statuto sociale per il modulo gestorio tramite società in house;
- che l'ipotesi dell'affidamento a società in house concessionaria in esclusiva del servizio trasferisce i rischi gli obblighi di report annuale e le penali (come da offerta e allegati) alla citata società;
- che il citato criterio di ribaltamento dei costi fissi generali e la relativa trasparenza di passaggio dalla contabilità generale a quella analitica, concorre ad acclarare la ragionevolezza e la congruità dei corrispettivi a carico di questo comune;
- che le performance bilancistiche della società – sotto il profilo economico, reddituale, patrimoniale e finanziario – (v. per es. la relazione di governo 2023 di cui all'art. 6, d. lgs. 175/2016) concorrono al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica, in coerenza con il dettato dell'art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016, il quale precisa che: «2] Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»;

PER LA MOTIVATA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ALLA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.,

- sussiste l'analisi comparativa tra i diversi moduli gestori in termini di punti di forza / di debolezza, minacce e opportunità (poi sinteticamente apprezzati come vantaggi e svantaggi) ricorrendo al così detto modello S.W.O.T. (dalle iniziali, espresse nell'idioma anglosassone, dei citati quattro parametri);
- sussistono i presupposti motivazionali correlati all'offerta ricevuta nel suo complesso, in relazione ai dati economici (v. sotto il profilo motivazionale del prezzo: la contabilità industriale applicata, i criteri di ribaltamento dei costi fissi totali, l'impianto economico dell'offerta al miglior rapporto qualità prezzo, l'analisi di benchmark, la (seppur sintetica) analisi di marketing mix riferita al centro benessere alla persona a respiro nazionale, il piano industriale, il contratto di servizio in esclusiva a disciplina dei rapporti tra questo comune di Borgo Chiese e detta società partecipata) ed ai dati qualitativi (v. sotto il profilo motivazionale della qualità: i benefici generali e specifici da trasferirsi alla collettività di riferimento, la futura carta del servizio integrato (vedasi ad oggi la carta del servizio del centro acquatico), gli indicatori di qualità, il citato contratto di servizio riferito al centro acquatico a disciplina dei rapporti tra questo comune di Borgo Chiese e la società);
- sussistono (v. sotto il profilo motivazionale) i citati presupposti di celerità dell'affidamento a tale modulo gestorio;

- sussiste (v. sotto il profilo motivazionale) la citata l'analisi comparativa di benchmark dei prezzi (in extra moenia) del centro acquatico che acclara l'abbordabilità dei prezzi praticati /offerti da questo comune, per l'offerta individuale, multiservizi, family;
- sussiste la verifica di convenienza economica (seppur riferita ad un SINEG) e della sostenibilità finanziaria da parte di questo comune;
- la società possiede i requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento in house (così come sarà dichiarato in vista – se così sarà – dell'affidamento del servizio integrato dal legale rappresentante della stessa società);
- l'offerente ha sottoposto la propria delibera di consiglio di amministrazione riferita all'offerta e correlato piano industriale e dai documenti/atti anzidetti, vagliata positivamente sia dal comitato di controllo analogo congiunto e sia dall'assemblea ordinaria dei soci, acquisito al protocollo interno di questo comune rispettivamente come sopra già citati;
- che la durata dell'affidamento del centro integrato (v. sotto il profilo motivazionale) è qui riferita a 15 anni di 12 mesi cadauno, a decorrere dalla firma del contratto di servizio, con l'ultimo anno scadente al 31 dicembre, con i primi cinque anni a valenza di start up, a cui seguirà la verifica della permanenza delle condizioni per qualificare il servizio SINEG, a cura dell'amministrazione comunale;
- che l'importo complessivo dell'offerta stimata per la gestione del servizio del centro integrato di cui trattasi, riferita alla sopraddeffata durata, lordo inflazione Istat sui prezzi riferiti all'intera collettività (nessuna merceologia esclusa), e variazioni in aumento ed in diminuzione (da correlarsi alla domanda /offerta), somma ad euro 330.000 oltre Iva;
- che gli investimenti (in conto manutenzioni straordinarie sui cespiti patrimoniali di proprietà di questo comune) e relative fonti di copertura prospettati dal soggetto gestore a carico del comune, e la correlata densità media annua delle risorse umane, sono state dettagliatamente indicate nell'offerta e connesso piano industriale;
- che in ogni modo detti investimenti riguardano – nel loro complesso – la valorizzazione degli asset patrimoniali comunali funzionali al servizio integrato di cui trattasi (che godono ovvero che non godono di autonoma capacità di utilizzazione) previa autorizzazione di questo comune;

IN RELAZIONE ALLA MOTIVATA MISURA DEL CORRISPETTIVO

- la pluricitata offerta ha analiticamente dimostrato l'analitica e progressiva formazione del corrispettivo per concorrere, unitamente ai ricavi da tariffe al pubblico, ai ricavi del SINEG integrato (classe A1 e se del caso A5, art. 2425 recante Conto economico, codice civile) complessivi dell'offerente (vedasi il citato impianto di contabilità industriale);
- che tale corrispettivo è ricompreso (con lo stesso dettaglio) nel piano industriale 2025/2027 allegato alla citata offerta;
- che, sotto il profilo motivazionale, tale corrispettivo consente al servizio integrato di perseguire il relativo equilibrio economico e finanziario di cui trattasi, quale ragionevole somma della remunerazione e rientro degli investimenti a carico del soggetto gestore e della remunerazione degli anzidetti ricavi complessivi, consentendo così a quest'ultimo di perseguire l'equilibrio economico e finanziario;
- che trattasi di un corrispettivo attratto, ai sensi di legge, ad Iva;
- che la ragionevolezza del criterio di ribaltamento dei costi fissi totali al servizio integrato di cui trattasi (come da citato dossier e citata delibera dell'organo amministrativo della società), riferito all'applicazione della contabilità industriale della partecipata) concorre al perseguimento del citato equilibrio economico e finanziario a dimostrazione, sotto il profilo motivazionale, della congruità del corrispettivo di cui trattasi in un tutt'uno con la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica (artt. 1, c. 2, d. lgs. 175/2016 e artt. 81, 97, 119 Costituzione);
- che per la platea dei rischi correlati all'offerta si rinvia al contratto di servizio, atteso ogni dettaglio, reporting e penale riportata nel pluricitato contratto di affidamento del servizio integrato di cui trattasi a società in house concessionaria di detto servizio;

IN RELAZIONE ALLE MOTIVAZIONI DEL PIANO INDUSTRIALE,

- il piano economico e di investimenti è stato riferito alla fase di start up sia del centro benessere sia del centro integrato stimato pari a 15 anni di 12 mesi cadauno, con l'ultima scadenza al 31 dicembre, a decorrere dalla stipula del contratto di servizio, di cui i primi 5 esercizi stimati per superare la fase di start up, per poi porre a regime detto centro integrato;
- il piano industriale è al lordo della stimata inflazione attesa sui prezzi al consumo riferiti all'intera collettività (nessuna merceologia esclusa) rilevata dall'ISTAT, e delle variazioni delle attività connesse e complementari, affini e similari, nonché delle variazioni nella domanda e nell'offerta;
- è analiticamente determinato il corrispettivo a carico di questo comune, risalendo alla struttura di conto economico che lo contiene (ai sensi dello schema applicato dall'art. 2425 codice civile ed in coerenza con i vigenti principi contabili nazionali applicati dall'Organismo italiano di contabilità, OIC), e fornendo la massima trasparenza sia sui criteri di ribaltamento dei costi fissi generali sia sulla misura del citato corrispettivo per il perseguimento della giusta remunerazione del capitale investito e dei ricavi;
- che il piano industriale (a partire dalle correlate ipotesi di lavoro) è composto dalle elaborazioni riferite al piano degli investimenti e relative fonti di copertura ed eventuali connessi ammortamenti a carico dell'offerente sui cespiti di proprietà della società funzionali al servizio integrato, della densità delle risorse umane medio annue, del citato conto economico pluriennale, della formazione e della distribuzione del valore aggiunto lordo ai vari portatori d'interesse (risorse umane, istituti di credito, Stato, società / soci); della produttività delle citate risorse umane, dell'autofinanziamento (o cash flow stretto);
- per poi, infine, pervenire all'importo complessivo dell'affidamento in relazione al periodo motivatamente prospettato da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (netto Iva all'aliquota di legge);
- ricordando che la misura delle tariffe al pubblico è di competenza di questo comune;
- che in particolare il citato criterio di ribaltamento risulta dotato della massima trasparenza, all'interno di un impianto di contabilità industriale storicizzabile, analitico, a fonti certe, con dati attendibili (tra quelli storici e quelli prospettici), con la massima riduzione dei margini di discrezionalità applicativa da parte dell'offerente;
- che il piano industriale si conclude (come relazione finale di accompagnamento con l'analisi dello stress test di piano, appositamente approntato e reso misurabile);
- che l'analiticità dei dati di contabilità industriale concorre quindi alla definizione della misura delle uscite di cassa in conto esercizio ed in conto manutenzioni straordinarie annue (rectius: in conto capitale) di questo comune riferite al corrispettivo per la produzione del servizio integrato a favore dell'offerente ed alle citate manutenzioni annue sui beni di questo comune;
- che a tale analiticità dei dati si accompagna la completezza, coerenza e congruità dei dati stessi;

IN RELAZIONE ALLA MISURA DELLA PARTECIPAZIONE,

- sussiste a tutela dei comuni soci minoritari il regolamento di controllo analogo congiunto composto da Titoli V e suddiviso in n. 17 articoli;
- sussiste il diritto di veto sul contratto di servizio a disciplina dei rapporti di servizio tra questo ente locale e detta partecipata (di cui infra);
- che il contratto citato alla precedente alinea per reiterate gravi cause di disservizio imputabili al soggetto gestore, superata la fase del contraddittorio, può prevedere (come ipotesi estrema) la risoluzione di detto contratto;
- è applicato il sistema delle penali ricomprese all'interno del contratto di cui alla precedente alinea, nonché le penali correlate al rischio in quanto società in house concessionaria del servizio integrato (come da contratto di servizio);
- sussistono i pregnanti diritti in capo a tutti gli enti soci riferiti all'applicazione del controllo analogo congiunto ex ante, durante, ed ex post;
- che l'offerta ha riportato e dimostrata la compatibilità dell'analisi dell'equilibrio economico e finanziario del centro integrato e un significativo excursus storico sulla sussistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva nell'ottica di questo comune;
- che il contratto di servizio citato prevede stringenti poteri ispettivi a favore di questo comune;
- che il sistema delle penali previste nel suddetto contratto interessa anche i tempi di risposta alle richieste sottoposte da questo comune a detta società;
- che la platea dei rischi collegati all'affidamento di cui trattasi a società in house concessionaria del servizio integrato è stata nel dettaglio esposta nel pluricitato contratto a disciplina dei rapporti tra questo

comune e la citata società riferita alla gestione del servizio del centro integrato, il quale riporta e disciplina la platea dei rischi in capo al soggetto gestore e relativo report annuale a carico dell'organo amministrativo della citata partecipata;

- che la futura carta del servizio integrato ulteriormente specificherà gli obblighi assunti dal gestore in una vis utenzacentrica (sensibile ed attenta ai bisogni della collettività di riferimento), noto che tale carta entrerà in vigore entro 12 mesi dalla firma del pluricitato contratto, per poi abrogare, a tale data, la vigente carta del servizio acquatico, senza ulteriori obblighi, formalità e/o procedure se non quelli riferiti alla relativa trasparenza;

RILEVATO CHE

- l'ultimo bilancio chiuso da detta società ed approvato dall'assemblea dei soci è quello riferito al periodo 1/1 – 31/12/2025;
- detto bilancio riporta la relazione di governo (art. 6, del d. lgs. 175/2016) completa: 1) dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, del d. lgs. 175/2016) il quale non manifesta segnali di pre allerta; 2) del contenimento dei costi totali di funzionamento tra due esercizi consecutivi lordo imposte sul reddito (ultimo 2025/2024) meno che proporzionale (così come è risultato) alla variazione del valore della produzione (art. 19, c. 5 del d. lgs. 175/2016), con un particolare focus sul costo del lavoro e sul costo dei servizi esternalizzati considerati sia separatamente che come somma;
- sono stati applicati i paradigmi dell'art. 1 (Oggetto), c. 2, del pluricitato d. lgs. 175/2016, noto che i SINEG, per la loro non rilevanza economica, non sono attratti al codice dei contratti pubblici (come da art. 181 recante Contratti esclusi, d. lgs. 36/2023 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- i SINEG non risultano ricompresi nel diritto di stabilimento, nella libertà di fornire i servizi, negli aiuti di Stato di cui agli artt. 106 – 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE (2016/C – 262/01) in vigore dall'1/12/2009;
- ai soli fini dell'affidamento a società in house (e qui non tanto ai fini dell'affidamento dello specifico SINEG integrato ma con riferimento alla scelta del relativo modulo gestorio) si sono tenuti presenti i dd. lgss. 175/2016 e 36/2023 e relative citate leggi regionali (l.r. 9/2015) e provinciali (ll. pp. 36/1993; 6/2004; 3/2006; 18/2015; 4/2016);
- i SINEG risultano esclusi dall'applicazione del d. lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) come da relativo art. 1 (Oggetto), c. 1;
- nella provincia autonoma di Trento non è applicabile il citato d. lgs. 201/2022, come da Titolo I (Principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore), art. 1, c. 5, del medesimo decreto;
- il comune di Borgo Chiese promuove, come da propria mission statutaria, lo sviluppo sociale, economico e culturale della collettività presente sul territorio comunale, in coerenza con la tutela del patrimonio cittadino, ambientale, storico, artistico – culturale e della salute della collettività di riferimento;
- il servizio integrato di cui trattasi, rientra quindi nella produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale di questo comune;
- la Corte costituzionale, con la sent. n. 325/2010, ha precisato che «a livello locale, i servizi pubblici locali hanno contenimento analogo con i servizi d'interesse economico generale» (SIG);
- devono risultare chiare (così come risultano all'interno del citato contratto) le specifiche regole riferite agli obblighi di servizio pubblico, idonee a permettere un controllo costante di questo comune sull'attività del gestore e di garantire standard adeguati di tutela dei cittadini, tra tutela della salute pubblica (qui intesa in senso ampio) e del benessere degli abitanti di riferimento (cfr. del vigente statuto comunale il Titolo IX recante I servizi pubblici, art. 48 recante Norme generali, c. 3), in una vis utenzacentrica (e cioè attenta alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento);
- il citato statuto comunale (composto da Titoli X suddivisi in n. 50 articoli) al Titolo I (I principi), agli artt. 1 (Identificazione del Comune) in generale e 2 (Principi ispiratori e obiettivi programmatici) in particolare, ai cc. 4 e 11 di quest'ultimo, ben precisa che il comune «4] Opera per la tutela del diritto [...] alla salute [...]. 11] L'organizzazione del Comune ha quale obiettivo ultimo il soddisfacimento delle esigenze della comunità locale [...]»; mentre il successivo Titolo IX (I servizi pubblici), all'art. 48 (Norme generali),

al c. 2, precisa che: «2] La gestione dei servizi pubblici locali in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia»;

- la società ha tenuto conto delle indicazioni statutarie di questo comune ed ha indicato, analizzato ed esposto (all'interno della citata offerta e del citato contratto di servizio a disciplina dei rapporti) il possesso dei presupposti per gli affidamenti dei servizi pubblici locali a società in house;
- si rende allora necessario armonizzare la scadenza naturale del vigente contratto di servizio del centro acquatico prorogata al 30.06.2026, affinché si possa dare luogo all'integrazione tra il servizio del centro acquatico e del centro benessere, cogliendo da subito (id est, dalla data dell'inizio della gestione del centro benessere alla persona) i benefici che ne conseguono sia nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica da parte di questo comune sia nell'ottica della citata vis utenzacentrica;
- detto periodo di start up, nel caso di specie, tiene conto di una particolare trilogia di aspetti: 1) l'assunzione del servizio del centro benessere di cui alla cit. delibera di consiglio comunale n. 36 del 29/12/2022; 2) l'unificazione di quest'ultimo con il servizio di centro acquatico C.C. Condino nel comune di Borgo Chiese (TN); 3) la geolocalizzazione di tale attività (in parte storica in parte senza precedenti) integrata nello stesso plesso edilizio urbano.

Ritenuto, di aver adeguatamente motivato (richiamando la precedente delibera di istituzione del centro benessere alla persona di questo organo n. 36 del 29/12/2022 da ritenersi, *per relationem*, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera) i presupposti di fatto e di diritto alla base della seguente deliberazione.

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa.

Appurato che

- nel DUP 2026-2028 ai paragrafi relativi al programma di legislatura, all'economia insediata nonché nella descrizione della "Missione 06" – Politiche giovanili, sport e tempo libero è previsto il servizio pubblico comunale di servizio integrato centro acquatico e centro wellness;

- nel bilancio 2026-2028 sussiste adeguata disponibilità finanziaria per fronteggiare la spesa di €330.000,00 oltre IVA (€ 72.600,00) per un costo annuo complessivo di **€ 402.600,00** in conto annualità per 15 anni a partire presumibilmente dal 20.05.2026 e fino al 31.12.2041, da imputarsi annualmente nel seguente modo:

- ❖ € 305.000,00 oltre Iva (€ 67.100,00) e così per complessivi € 372.100,00 al codice di spesa 06011.03.01973 per spese in conto corrente specificando che la quota esigibile in conto annualità 2026 a bilancio sarà pari a presunti Euro lordi 233.000,00 (periodo dal 20.05.2026 al 31.12.2026);
- ❖ € 25.000,00 oltre Iva (€ 5.500,00) e così per complessivi € 30.500,00 al codice di spesa 06012.03.03611 per interventi di manutenzione straordinaria.

Si ribadisce che i **primi 5 anni sono da considerarsi di start up** e che dopo i primi 5 anni le parti si impegnano a verificare la persistenza delle condizioni per qualificare il servizio SINEG, con riserva da parte del comune, in caso di decadenza dei presupposti, di procedere secondo normativa per affido di un SIEG.

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, data l'urgenza di assicurare continuità al servizio a favore della comunità.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il regolamento organico del personale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Co-munale n. 35 del 23.12.2025;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2025;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 28.12.2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 dd. 29.01.2026, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2026-2028;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2026/2028 (P.I.A.O.), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 27 del 05.03.2026;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera della Giunta comunale n. 127 dd. 22.12.2022;
- i decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi n. 7 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 e di nomina dei sostituti responsabili n. 8 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dalla segretaria comunale attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Co-dice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal responsabile servizio finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito inoltre il parere favorevole del revisore contabile ai sensi dell'art. 53, l.p. 18/2015, acquisito al protocollo comunale n. 4286 dd. 18.05.2026;

VISTI INOLTRE:

- la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige);
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per la parte ancora in vigore;
- la legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assetto del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento) in particolare l'art. 5;
- la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)

- la L.P. 09.12.2015 n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42);
- il D.Lgs. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali e l'Allegato 4/1;
- il d. lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 (undici) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è proclamato dal Sindaco in qualità di Presidente della seduta

D E L I B E R A

1. Di approvare la gestione in modalità di servizio pubblico integrato del centro acquatico “Aquaclub” e del centro benessere “Wellness” del Comune di Borgo Chiese, per le motivazioni esposte nella premessa narrativa, qui interamente richiamate e confermate come parte integrante motivazionale della deliberazione, aventi la comune finalità rappresentato dal perseguimento del benessere della persona diverso dal carattere distintivo proprio di un centro sportivo, comprendendo nel contratto di servizio la disponibilità, a titolo di concessione non onerosa, del suolo, sottosuolo e soprassuolo di cui al plesso urbano di geolocalizzazione delle infrastrutture fisse e mobili funzionali al servizio integrato di cui trattasi, planimetria in atti al prot. 4294/2026, nonché gli allegati riportati, parti integranti e sostanziali del provvedimento, che formano integralmente un unico allegato A):
 - a) Contratto a disciplina dei rapporti per l'affidamento a società in house concessionaria in esclusiva del servizio non di interesse economico generale del centro acquatico e benessere integrato del comune di Borgo Chiese (TN);
 - b) “Piano economico e di investimenti inerente la gestione integrata del centro acquatico e del centro wellness del comune di Borgo Chiese”;
 - c) Analisi comparativa di benchmark con i prezzi di un mercato in *extra moenia*;
 - d) Planimetria - estratto mappa;
2. Di approvare, ricorrendo al metodo relativistico (e quindi in questo contesto, tempo e luogo), la classificazione del servizio del centro integrato acquatico e servizio wellness alla persona, come **servizio d'interesse non economico generale** ricompreso nell'alveo dei servizi d'interesse generale (S.I.N.E.G.);
3. Di approvare ricorrendo al metodo comparativo (punti di forza, punti di debolezza, minacce, opportunità) e tenendo conto della celerità della correlata procedura, e dei benefici a favore di questo ente locale in termini di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e della collettività di riferimento in una vis utenzacentrica, la scelta del **modulo gestorio in house** del servizio del centro integrato acquatico e benessere alla persona di questo comune a decorrere dalla stipula del contratto di servizio per la durata di anni 15 (di 12 mesi cadauno), di cui l'ultimo comunque coincidente con il 31 dicembre, di **cui i primi 5 anni a valenza di start up**, dando atto che dopo i primi 5 anni le parti si impegnano a verificare la persistenza delle condizioni per qualificare il servizio SINEG, con riserva da parte del comune, in caso di decadenza dei presupposti, di procedere secondo normativa per affido di un SINEG;
4. Di approvare, dopo aver verificato la convenienza economica (come sopra intesa) e la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, l'affidamento integrato del sopradDETTO servizio acquatico e benessere “wellness” alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., quale società in house già esistente in possesso dei contingenti requisiti riferiti a tale modulo gestorio (come da contingente dichiarazione del legale rappresentante che sarà acquisita in atti prima della stipula del citato contratto di servizio) ed affidataria in esclusiva della relativa concessione del citato servizio integrato e connessi investimenti sia sul complesso dei cespiti comunali funzionali al servizio integrato di cui trattasi sia sugli eventuali cespiti realizzati in proprio dalla società, autorizzati di anno in anno da questo comune per il periodo citato nel precedente punto n. 4 di questa parte deliberativa.

5. Di disporre che alla scadenza dell'affidamento, ovvero alla verifica alla scadenza del primo quinquennio di start up, della persistenza dei requisiti per qualificare il servizio come SINEG, ricorrendo il comune ad un diverso modulo gestorio, se detti eventuali investimenti realizzati dalla società e di proprietà della medesima risulteranno totalmente ammortizzati e se manterranno nel tempo la stessa funzionalità, saranno devoluti in via gratuita dall'offerente citato a questo ente locale.
6. Di approvare quindi i documenti acquisiti al protocollo comunale al nr. 3374 dd 22.04.2026 rappresentati da: 1) la proposta, il piano economico industriale, e connessi documenti prodromici e conseguenti, come già riportato nella precedente parte narrativa composta da: 1.a) piano economico di investimenti inerente la gestione integrata del centro acquatico e del centro wellness; 1.b) analisi comparativa di benchmark con i prezzi di un mercato in extra moenia; 2) il contratto di servizio a disciplina dei rapporti per l'affidamento a società in house concessionaria in esclusiva del servizio non di interesse economico generale; e quindi di invitare detta affidataria a sottoporre a questo ente locale la carta dei servizi integrati entro 12 mesi dalla stipula del contratto citato.
7. Di dare atto che nel DUP 2026-2028 è ai paragrafi relativi al programma di legislatura, all'economia insediata nonché nella descrizione della "Missione 06" – Politiche giovanili, sport e tempo libero è previsto il servizio pubblico comunale di servizio integrato centro acquatico e centro wellness.
8. Di dare atto che nel bilancio 2026-2028 sussiste adeguata disponibilità finanziaria per fronteggiare la spesa di € 330.000,00 oltre IVA (€ 72.600,00) per un costo annuo complessivo di € 402.600,00 in conto annualità per 15 anni a partire presumibilmente dal 20.05.2026 fino al 31.12.2041, da imputarsi annualmente nel seguente modo:
 - € 305.000,00 oltre Iva (€ 67.100,00) e così per complessivi € 372.100,00 al codice di spesa 06011.03.01973 per spese in conto corrente specificando che la quota esigibile in conto annualità 2026 a bilancio sarà pari a presunti Euro lordi 233.000,00 (periodo dal 20.05.2026 al 31.12.2026);
 - € 25.000,00 oltre Iva (€ 5.500,00) e così per complessivi € 30.500,00 al codice di spesa 06012.03.03611 per interventi di manutenzione straordinaria.

Si ribadisce che i **primi 5 anni sono da considerarsi di start up** e che dopo i primi 5 anni le parti si impegnano a verificare la persistenza delle condizioni per qualificare il servizio SINEG, con riserva da parte del comune, in caso di decadenza dei presupposti, di procedere secondo normativa per affido di un SIEG.

9. Di demandare al responsabile del servizio competente la sottoscrizione del presente contratto e l'adozione dei relativi impegni di spesa;
10. Di disporre che la scadenza naturale dell'affidamento del servizio acquatico alla società di cui trattasi prevista al 30.06.2026 è, in via consensuale tra il comune di Borgo Chiese e la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., e senza altri obblighi, formalità e/o procedure, anticipata alla data della stipula di cui al precedente punto n. 4;
11. Di disporre che l'affidamento del servizio locale di cui trattasi riguarda la società in house E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., avendo classificato detto servizio come SINEG (art. 2, c. 1, lett. h) del cit. d.lgs. 175/2016 e art. 181 recante Contratti esclusi, c. 1 del d.lgs. 36/2023), atteso che detto affidamento prevede un importo complessivo (nei termini precisati nella precedente parte narrativa) pari ad euro 330.000,00 prima dell'Iva ai sensi di legge con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a fronte di un costo lordo annuo complessivo di Euro 402.600,00.
12. Di disporre che gli investimenti realizzati dalla società per le citate manutenzioni straordinarie sul complesso dei cespiti patrimoniali funzionali al servizio integrato di proprietà comunale, sono stati stimati, per tale periodo complessivo, pari ad euro 25.000,00 all'anno, sempre previa autorizzazione di anno in anno da parte degli uffici comunali competenti, da intendersi ricompresi nell'importo complessivo previsto al precedente paragrafo.
13. Di disporre che con riferimento alla classificazione del servizio di cui trattasi (come SINEG), tenendo conto del carattere di sperimentaltà del centro integrato, del futuro esito dei livelli di domanda del servizio al momento solo stimati come centro integrato (in precedenza orfano di tale integrazione infrastrutturale ed organizzativa), questo consiglio comunale si riserva di verificare dopo un arco temporale di almeno 5 anni a decorrere dalla stipula del contratto di servizio del centro integrato la permanenza (in tale contesto, tempo e luogo) o meno dell'attuale classificazione come SINEG.
14. Di disporre che, pur in assenza dell'applicazione degli aiuti di Stato alle imprese: 1) non sussiste la volontà di aggirare tale vincolo eurounionista e nazionale; 2) non esistendo sovraribaltamenti di costi

fissi generali attribuiti al centro integrato di cui trattasi, in quanto il criterio di ribaltamento adottato applica un riparto di tali costi ben rappresentativi del ragionevole e congruo assorbimento.

15. Di ricordare agli uffici competenti gli obblighi di pubblicità in capo a questo comune.
16. Di invitare il proprio legale rappresentante (o suo delegato) alla stipula del contratto di servizio del centro integrato di cui trattasi.
17. Di delegare la giunta comunale a sottoporre, nei termini anzichè di 12 mesi dalla stipula del citato contratto di servizio, la bozza della carta del servizio per l'approvazione da parte del consiglio comunale;
18. Di delegare al responsabile del procedimento ed alla giunta comunale quanto previsto al precedente punto n. 11.
19. Di delegare al responsabile del procedimento ed alla giunta comunale l'analisi dei report annuali ricevuti dal citato soggetto gestore, con riferimento a quanto contenuto nel contratto di servizio citato;
20. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del RUP e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali.
21. Di dichiarare, la presente deliberazione, per le motivazioni dedotte in premessa narrativa, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
22. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione, durante il periodo di pubblicazione alla Giunta comunale, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - Ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni Lara